

STATUTO

INDICE

TITOLO I	2
TITOLO II	2
TITOLO III	4
TITOLO IV	4
TITOLO V	7
TITOLO VI	14
TITOLO VII	15
TITOLO VIII	15

STATUTO

TITOLO I

(Denominazione -Sede - Durata)

Art. 1

Denominazione

La Società per Azioni denominata "CARIGE REOCO S.p.A." è regolata dal presente statuto.

La Società fa parte del Gruppo Banca CARIGE. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

Art. 2

Sede

La Società ha la sede legale in Genova.

La Società può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza in Italia.

Art. 3

Durata

La durata della Società è stabilita sino 31/12/2100 e può essere prorogata.

TITOLO II

(Oggetto)

Art. 4

Oggetto

La Società ha per oggetto:

- l'acquisto, la gestione, la valorizzazione, la costruzione, la ristrutturazione, la razionalizzazione, la trasformazione e l'alienazione di immobili e patrimoni immobiliari, e, più in generale, l'esercizio di attività immobiliari di ogni specie;

- l'attività di locazione di immobili posseduti a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, nonché in base a contratti di locazione finanziaria; l'attività di sviluppo del compendio immobiliare da destinare alla locazione;

- la prestazione di servizi e di consulenze nel campo immobiliare.

La Società può inoltre assumere partecipazioni e/o interessenze in società ed enti svolgenti la medesima attività, anche se costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dei principi contabili internazionali o quote di fondi immobiliari, già costituiti o in corso di costituzione. Essa inoltre può compiere ogni operazione necessaria e/o opportuna al fine del conseguimento dello scopo sociale e svolgere attività ad esso connesse, affini o strumentali. In particolare essa può assumere, in quanto strumentale all'acquisizione di beni o complessi immobiliari, l'amministrazione, l'esercizio, l'organizzazione, la

gestione, la conduzione e la locazione di complessi aziendali e le relative autorizzazioni commerciali.

La Società esercita in via prevalente attività immobiliari che hanno carattere ausiliario all'attività del gruppo di appartenenza.

TITOLO III

(Capitale - Azioni)

Art. 5

Capitale

Il capitale sociale è pari ad Euro 8.326.160,00 (otto milioni trecentoventiseimila centosessanta virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 8.326.160 (otto milioni trecentoventiseimila centosessanta) azioni nominative prive di valore nominale.

Art. 6

Azioni -Trasferimento

Le azioni sono nominative e indivisibili; ciascuna di esse dà diritto ad un voto. Per il loro trasferimento, per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, si applicano le norme di legge.

Le azioni ed i diritti relativi sono liberamente trasferibili.

TITOLO IV

(Assemblee - Recesso)

Art. 7

Assemblee - Convocazione

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, deve essere con-

vocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da inviare, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, ai soci con lettera raccomandata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, giusta quanto dispone l'art. 2366, comma 3°, del Codice Civile.

L'avviso può contenere anche le stesse indicazioni per un'eventuale seconda adunanza per il caso che la prima andasse deserta.

Le adunanze dell'Assemblea, sia ordinarie che straordinarie, possono svolgersi in video e/o teleconferenza ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video o audio collegati, a condizione che siano rispettati sostanzialmente il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito ai soggetti ammessi all'Assemblea di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario ovvero il Notaio onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 2366, comma 4° ult. parte e comma 5°, del Codice Civile, si reputa regolarmente costituita, anche se non convocata con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, l'Assemblea nella quale intervengano l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Art. 8

Assemblea ordinaria e straordinaria

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta sia necessario assumere alcune delle deliberazioni ad essa riservate dalla legge.

Per la costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni si applicano le norme di legge.

Art. 9

Presidenza - Segretario

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea nomina un segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto per atto pubblico da un notaio.

Art. 10

(Recesso)

Il diritto di recesso può essere esercitato nei soli casi previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 2437, comma 2°, del Codice Civile.

TITOLO V

(Amministrazione)

Art. 11

Consiglio di Amministrazione - Nomina - Cessazione

L'amministrazione della Società è affidata con deliberazione dell'Assemblea ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri.

Gli amministratori durano in carica per il periodo non superiore a tre esercizi che sarà stabilito dall'Assemblea al mo-

mento della loro nomina, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Per la nomina, la revoca, il rinnovo e la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si osservano le norme di legge e regolamentari applicabili.

Qualora, per rinuncia o qualsiasi altra causa venga a cessare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio decade con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Art. 12

Poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società - eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge all'Assemblea - ivi compresa la competenza a deliberare:

- a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono quindi riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la definizione e l'approvazione degli indirizzi strategici;

- | |
|--|
| b) la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, ove previsti, nonché dei dirigenti; |
| c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni; |
| d) le determinazioni in ordine all'acquisto ed alla vendita di beni immobili; |
| e) l'eventuale stipula di accordi con la Capogruppo e/o con altre società del Gruppo finalizzate all'esternalizzazione di funzioni aziendali, determinando i limiti di competenza e sub-delega, nonché le modalità con le quali le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio; |
| f) le determinazioni inerenti il personale della società; |
| g) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni; |
| h) ogni ulteriori compito che la normativa di legge applicabile di volta in volta riserva al Consiglio di Amministrazione. |

Art. 13

Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Presidente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Presidente può altresì assumere, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, ove no-

minati, e in caso di urgenza, le decisioni di competenza dell'organo presieduto, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Consigliere più anziano tra i presenti anche ai fini di quanto ai successivi artt. 14 e 15.

Si intende Consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Art. 14

Amministratore Delegato - Deleghe - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 2381 c.c. e in conformità alla normativa di legge applicabile di volta in volta, può delegare proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato. Se nominato, l'Amministratore Delegato svolgerà altresì le funzioni del Direttore Generale. Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni ad altri suoi membri sempre a norma dell'art. 2381 c.c. nonché, in materia di gestione ordinaria, a dipendenti della Società specificamente individuati o della Capogruppo o di altre Società del Gruppo bancario, su base contrattuale.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministra-

zione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate ed in generale, sull'esercizio delle deleghe conferite.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, alternativamente all'Amministratore Delegato, un Direttore Generale, determinandone i poteri in conformità alle norme di legge e regolamentari. Il Direttore Generale, ove nominato, può essere chiamato a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Riunioni del Consiglio - Deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori della sede sociale, in Italia o all'estero, dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, o, in caso d'urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica spediti rispettivamente almeno tre giorni o almeno un giorno prima di quello della riunione, contenenti l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze e/o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia

loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, deve convocare il Consiglio anche quando ne sia stata fatta domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori o dal Collegio Sindacale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Tutte le votazioni avvengono in modo palese.

Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario nominato dal Consiglio anche tra persone ad esso estranee. Le copie e gli estratti dei verbali certificati conformi dal Presidente o dal segretario fanno piena prova.

Art. 16

Rappresentanza della Società

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale spettano disgiuntamente

al Presidente e - ove nominato - nei limiti delle proprie attribuzioni, all'Amministratore Delegato, con facoltà agli stessi di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio e nominare avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della società spetta inoltre a coloro ai quali siano state delegate attribuzioni da parte del Consiglio di Amministrazione a norma del precedente art. 14, nei limiti delle attribuzioni delegate.

Il Consiglio può delegare, di volta in volta per singoli atti o in via continuativa per categorie di atti, la rappresentanza e la firma sociale ai suoi membri, all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale, a Dirigenti, Quadri ed eccezionalmente, anche ad altri dipendenti della Società o di altre Società del Gruppo. Il Presidente e l'Amministratore Delegato, ove nominato, possono rilasciare anche a terzi procure speciali per categorie di atti di ordinaria amministrazione nonché per atti di straordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Compensi

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un'indennità di carica, costituita da un compenso annuo e da una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni di organi collegiali, oltre al rimborso delle spese connesse

al loro incarico.

La misura del compenso annuo e della medaglia di presenza, nonché le modalità e i limiti del rimborso spese, sono fissati dall'Assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

TITOLO VI

(Collegio Sindacale e Revisore legale)

Art. 18

Nomina - Composizione

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi compreso il Presidente parimenti eletto dall'Assemblea. Devono pure essere eletti due Sindaci supplenti.

Per la nomina, la revoca, le attribuzioni e la durata della carica, i doveri, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e, in genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale si osservano le disposizioni di legge e regolamentari.

Al Collegio Sindacale sono attribuiti tutti i poteri necessari per svolgere i compiti ad esso assegnati dalle norme di legge, regolamentari e di vigilanza applicabili.

L'Assemblea Ordinaria determina la retribuzione annuale dei Sindaci per tutto il periodo di durata del loro ufficio.

La revisione legale è affidata ad una Società di revisione in conformità alla normativa applicabile.

TITOLO VII

(Esercizio sociale - Scritture contabili - Utili)

Art. 19

Esercizio sociale e scritture contabili

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

La società deve tenere e redigere le scritture, i rendiconti e i prospetti prescritti dalle norme di legge, con le modalità previste.

Art. 20

Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti agli Azionisti, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi ai sensi dell'art. 2433 bis Cod. Civ. e di altre norme vigenti in materia.

TITOLO VIII

(Liquidazione - Rinvio)

Art. 21

Liquidazione

Per lo scioglimento della società e le modalità della liquidazione si applicano le norme di legge in materia.

Art. 22

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nello Statuto sono richiamate le norme di legge.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMI 3, 4 e 5 DEL D.Lgs. 82/2005 CHE SI RILASCIA USO REGISTRO IMPRESE.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Genova, Autorizzazione n. 17119 del 16 maggio 2002.